

AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI



AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

I BAMBINI IMPARANO CIÒ CHE VIVONO



Se il bambino vive criticato,

impara a condannare.

Se vive nell'ostilità,

impara ad aggredire.

Se vive deriso,

impara la timidezza.

Se vive vergognandosi, impara a sentirsi colpevole.

Se vive trattato con tolleranza,

impara ad essere paziente.

Se vive nell'incoraggiamento, impara la fiducia.

Se vive nell'approvazione,

impara ad apprezzare.

Se vive nella lealtà,

impara la giustizia.

Se vive con sicurezza,

impara ad avere fede.

Se vive volendosi bene,

impara a trovare amore ed amicizia nel mondo.



Dorothy L. Nolte

INDICE

Prefazione 7

Introduzione 9

Ai bambini serve una famiglia... 11

...talvolta anche due 13

I minori in affidamento 13

Cosa significa l'affidamento familiare di minori? 15

La famiglia di origine 19

Compiti e doveri connessi con
l'affidamento familiare 20

La famiglia affidataria 23

Prerequisiti 24

Compiti e doveri connessi con
l'affidamento familiare 26

Come si diventa affidatari? 29

Avvicinarsi al minore 29

Il ruolo dei Servizi sociali 33

Le associazioni 35

Informazioni pratiche e aspetti sociogiuridici 37

Diritti dei genitori affidatari lavoratori 40

Glossario 43

Indirizzi e partner utili 47

Riferimenti bibliografici 51

Pensate di poterlo fare anche Voi?
Spunti per una nuova famiglia affidataria 53

Prefazione

“**Esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento alle famiglie e alle persone affidatarie**”

Quando le famiglie o i genitori single vengono a trovarsi in situazioni difficili, sono soprattutto i figli a necessitare di maggiore tutela.

Le famiglie o le persone affidatarie possono offrire ai minori che vengono loro affidati una sistemazione familiare temporanea. In questo modo i minori vengono messi in condizione di fruire di quell'educazione e di quella sicurezza che è tanto importante per il loro sviluppo. Le famiglie affidatarie offrono inoltre alle famiglie di origine un importante aiuto, alleviandone i compiti e consentendo loro di affrontare meglio le difficoltà.

Occorre quindi cercare persone comprensive, sensibili e solide. Quell'importante intervento attuato dal

Servizio sociale per la tutela dei minori, non potrebbe infatti esistere senza l'impegno serio, profondo, personale e continuo delle famiglie e delle persone affidatarie. È per questo che a nome dell'intera comunità esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento alle famiglie e alle persone affidatarie.

Confidiamo di poter fornire con il presente opuscolo informativo un valido contributo al miglioramento dell'informazione in materia di affidamento familiare in Alto Adige, e di promuovere concretamente in questo modo la tutela dei minori.

Dott. Richard Theiner

**Assessore alla famiglia, alla sanità
e alle politiche sociali**

Dott. Luca Critelli

**Direttore della Ripartizione Famiglia
e politiche sociali**

Introduzione

“ I bambini hanno bisogno di un luogo sicuro; le famiglie affidatarie offrono ai bambini nuove prospettive ”

Quale è il ruolo delle famiglie affidatarie?

“Le famiglie e le persone affidatarie, esempio concreto di impegno nella tutela dei minori, svolgono da sempre un ruolo importantissimo. La decisione di aprire sé stessi e la propria famiglia ad un minore, offrendo quindi per un certo tempo al figlio di un'altra famiglia protezione e aiuto, testimonia l'esistenza di una società responsabile e attiva, pienamente cosciente dei diritti dei minori, ivi compreso quello di poter avere una propria famiglia.”

A chi è rivolto questo opuscolo informativo?

“Con questa pubblicazione intendiamo fornire alle famiglie e a tutte le persone interessate informazioni quanto più possibile chiare e trasparenti sulla tematica dell'affidamento familiare dei minori. Agli operatori dei Servizi sociosanitari e alle istituzioni scolastiche intendiamo mettere a disposizione, in forma sintetica ed esaustiva, tutte le basi conoscitive necessarie per consentire loro di operare concretamente.”

Quale è l'obiettivo di questa iniziativa?

“Puntiamo ad individuare ancora più famiglie e persone disposte a confrontarsi con questo delicato compito. Questo opuscolo ha proprio lo scopo di

orientare queste persone nel loro processo decisionale, pur non potendo sostituire il fondamentale intervento di informazione, consulenza e formazione dei Servizi sociali distrettuali. Ogni affidamento familiare comporta sempre cambiamenti per tutti i componenti della famiglia affidataria. Una valutazione matura e un'accurata preparazione sono perciò assolutamente necessarie.”

Quali sono i contenuti dell'opuscolo informativo?

“Accanto all'importantissimo aspetto dei prerequisiti della famiglia o della persona affidataria, del rapporto tra l'affidatario e l'affidato e degli interventi di sostegno previsti per legge, il lettore potrà trovare anche un elenco dei servizi e dei soggetti incaricati di fornire le necessarie informazioni e di attuare le procedure di affidamento familiare, assieme ad una breve descrizione dei rispettivi compiti.”

Per migliorare la leggibilità del testo si è ritenuto di utilizzare sempre e soltanto il termine „famiglia affidataria“, nell'accezione sia di famiglie costituite da persone coniugate che di coppie conviventi - con o senza figli propri - e di persone singole.

Dott. Eugenio Bizzotto

Direttore dell'Ufficio Famiglia, donna e gioventù

*Ciao,
sono Lily!*



Ai bambini serve una famiglia...

“ Ai bambini serve l'amore e la cura dei genitori ”

Genitori e figli formano assieme una comunità, all'interno della quale le esigenze di questi ultimi vengono percepite e valutate nella loro dimensione reale.

I genitori hanno il dovere di occuparsi dei propri figli con cura e amore, accompagnandoli e sostenendoli in ogni fase dello sviluppo. Rappresentano un riferimento affidabile, e il bambino crea con loro un legame e un rapporto, e acquisisce quella sicurezza sociale ed emotiva che è il presupposto di una crescita e di uno sviluppo equilibrati.

Oggi la società considera ovvio che i figli debbano crescere assieme ai loro genitori naturali e ai loro fratelli. Tuttavia bambini allevati in una famiglia diversa da quella naturale ci sono sempre stati. Basta dare un'occhiata alla storia per comprendere che l'educazione non è quasi mai stata compito dei soli genitori; erano piuttosto comunità familiari intere ad occuparsi dei bambini.

Solo con il diffondersi della famiglia mononucleare nel 20° secolo, l'educazione è diventata competenza esclusiva dei genitori. **Ci si aspetta che questi sappiano svolgere naturalmente questo delicato ruolo, trascurando le difficoltà spesso connesse**

con l'assunzione di tale responsabilità, in particolare quando i genitori sono a loro volta cresciuti in una situazione difficile o si trovano in una situazione di disagio sociale o psichico.

Il legislatore ha voluto sottolineare il diritto di ogni minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

(articolo 1 della legge 28 marzo 2001, n. 149)



Questa sono io un po' di tempo fa.

*Ero triste perché mamma e papà
erano in difficoltà e non riuscivano
ad occuparsi di me, ma...*



...talvolta anche due

“ In particolari situazioni i genitori si trovano di fronte a compiti superiori alle proprie possibilità ”

In particolari situazioni, i genitori si trovano di fronte a compiti superiori alle proprie possibilità, che non consentono loro di continuare a soddisfare le esigenze dei propri figli. Oneri e responsabilità eccessivi, situazioni di violenza privata, malattie e altri fattori simili possono determinare una generale situazione di emergenza.

In questi casi viene spesso a mancare quell'ambiente familiare che è necessario allo sviluppo dei figli. Gli adulti non riescono più ad essere genitori affidabili. Può allora succedere che le famiglie vengano lasciate sole in queste difficoltà, in particolare quando l'aiuto dei parenti o dei conoscenti non è sufficiente o inadeguato.

Tanto più importante è quindi che in una tale situazione i genitori possano godere di un sostegno quanto più precoce possibile, e siano messi in grado di chiederlo senza doversene vergognare e senza temere di essere per questo condannati. Essi hanno il diritto di essere aiutati e il dovere di accettare questo sostegno per poter superare l'emergenza.

Talvolta l'affidamento temporaneo di un bambino o un adolescente ad una famiglia affidataria può rappresentare una necessaria misura di tutela

del minore e al contempo un alleggerimento del peso che grava sulla famiglia naturale.

I minori in affidamento

Possono essere affidati neonati o bambini di 2 o 3 anni, bambini in età prescolare o scolare e giovani fino a 18 e talvolta fino a 21 anni di età.

Nella famiglia di origine impariamo chi siamo; in essa noi troviamo la nostra identità e sviluppiamo la nostra personalità. Per quanto pesante possa essere la sua situazione familiare, il minore affidato continua a sentirsi parte della propria famiglia di origine e della sua storia. Il processo dell'affidamento e quindi il distacco del minore dalla sua famiglia naturale può essere un'esperienza dolorosa e spesso anche incomprensibile per il nucleo familiare. Il minore prova dolore, ma anche vergogna della sua particolare situazione e del fatto che i suoi genitori sono impotenti davanti ad essa. Tanto più importante è quindi che non venga a spezzarsi il legame tra il minore e la sua famiglia di origine, ma che anzi offra l'occasione di un nuovo inizio.

*...un'altra famiglia si è potuta
dedicare a me.*



Cosa significa l'affidamento familiare di minori?

Caratteristiche:

- **Temporaneità**
- **Mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine**
- **Previsione di rientro del minore nella propria famiglia**

L'affidamento familiare dei minori costituisce una forma particolare di sostegno a tempo determinato per i genitori e i loro figli.

I bambini o ragazzi, cui temporaneamente viene a mancare un ambiente familiare adeguato, vengono accolti per un periodo di tempo limitato da una famiglia affidataria, senza per questo perdere il legame con la loro famiglia di origine. Obiettivo di ogni affidamento familiare è il superamento delle difficoltà dei genitori grazie ad interventi di sostegno finaliz-

zati, che creino i presupposti per il rientro dei minori affidati nella loro famiglia.

I genitori naturali continuano ad essere tali, mentre vengono ridistribuite le responsabilità, i ruoli e i compiti. La famiglia affidataria deve rendersi conto che il minore affidato è figlio di due famiglie. I contatti personali tra il minore affidato e la famiglia di origine devono per questo tenere conto prima di tutto delle esigenze del minore stesso.

La famiglia affidataria diventa in questo modo un ulteriore punto di riferimento per il minore, ed integra la famiglia di origine, assumendosi il compito del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione e assicurando al minore le relazioni affettive di cui ha bisogno.

(articolo 2 della legge 28 marzo 2001, n. 149)



“Viene predisposto il progetto di affidamento, che accanto alla tipologia e alla durata dell'affidamento familiare stabilisce compiti e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, le modalità di collaborazione e i contatti tra il minore e la sua famiglia di origine”

In base alle differenti esigenze del minore e alla specifica situazione di disagio della famiglia di origine, possono esserci diverse forme di affidamento familiare. In linea di massima si distingue tra:

- **affidamento a tempo pieno**

(„residenziale“), nel quale il minore vive in maniera continuativa presso la famiglia affidataria per un periodo massimo di 24 mesi, prorogabile nell'esclusivo interesse del minore;

- **affidamento a tempo parziale**

(„diurno“), in cui il minore trascorre presso la famiglia affidataria il giorno o parte di esso, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori.

L'affidamento familiare può essere inoltre:

- **consensuale**, ossia operato con il consenso dei genitori naturali o di chi ha la potestà genitoriale.
- **giudiziale**, cioè disposto con decreto del Tribunale per i Minorenni, quando non vi è il consenso dei genitori naturali o di chi ha la potestà genitoriale.

L'affidamento familiare viene pianificato, attuato e accompagnato dai Servizi sociali, normalmente dall'assistente sociale. A tal fine viene predisposto il cosiddetto progetto di affidamento familiare, che accanto alla tipologia e alla durata dell'affidamento familiare stabilisce compiti e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, le modalità di collaborazione e i contatti tra il minore e la sua famiglia di origine.

Famiglie affidatarie rispondono

Quali sono i motivi che Vi hanno indotto ad accogliere un bambino diventando famiglia affidataria?

“La
disponibilità verso
gli altri, il sentirsi partecipi alla
realizzazione di un progetto che
aiuta la crescita serena di un
bambino...”

“A
seguito di un evento tragico
ben preciso, che ci ha coinvolti come
coppia molti anni fa, abbiamo cominciato ad
apprezzare molto di più le cose belle della nostra
vita e ad essere molto più sensibili verso gli
altri, soprattutto verso i bambini...”

“Si
tratta di una scelta
di vita dettata dalla voglia di
condividere un progetto di crescita
e di condivisione come coppia e
come famiglia...”

“Abbiamo
ritenuto importante
rispondere ad un
bisogno...”

*Certo, qualche volta
mi sembrava tutto
così strano e difficile, ma...*



La famiglia di origine

“ **L'affidamento familiare può rappresentare per la famiglia di origine un valido supporto nell'affrontare e superare la crisi** ”

Per famiglia di origine si intendono i genitori naturali del minore affidato, nonché i suoi fratelli, nonni e altri parenti.

L'impossibilità, in particolari situazioni, dei genitori di far fronte alle esigenze primarie dei propri figli può avere le più svariate motivazioni. Spesso si tratta di genitori che hanno avuto essi stessi un'infanzia difficile, ma di norma si aggiungono a questa anche altri fattori aggravanti, quali ad esempio la violenza, le dipendenze, la morte, le malattie psichiche, la disoccupazione o la separazione.

Una tale situazione non agevola di certo la famiglia di origine nell'affrontare il difficile compito che spetta ai genitori. I problemi sono semplicemente troppo grandi e determinano situazioni di forte stress. I genitori non riescono più a dare ai figli quell'assistenza e quel senso di fiducia indispensabile per uno sviluppo armonico.

È in tale situazione che l'affidamento familiare può rappresentare per la famiglia di origine un valido supporto nell'affrontare e superare la crisi. L'obiet-

tivo è quello di rendere meno gravosa la situazione della famiglia di origine, garantendo aiuto e sostegno nel processo di sviluppo del minore e al contempo supportando i genitori naturali nella gestione e nel miglioramento della loro situazione. Importante è il mantenimento del rapporto tra il minore e la sua famiglia di origine.

Compiti e doveri connessi con l'affidamento familiare

I compiti e i doveri della famiglia di origine sono stabiliti dall'articolo 6 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, in base alla quale essa è tenuta:

- a collaborare con i Servizi sociali;
- ad agevolare il rientro del minore nel suo nucleo familiare e ad adoperarsi affinché l'affidamento familiare abbia una durata quanto più breve possibile;
- a incontrare il minore osservando modalità e orari compatibili con le esigenze degli affidatari e del minore;
- a comunicare agli affidatari le decisioni da essa prese in relazione al minore;
- a contribuire alle eventuali spese relative all'affidamento familiare.



Famiglie affidatarie rispondono

Quali sono le Vostre esperienze con la famiglia di origine del bambino?

“Nelle nostre esperienze di affido diurno, i rapporti con le famiglie di origine sono quotidiane. Abbiamo per cui sempre scelto di camminare al loro fianco, soprattutto per il bene e l'equilibrio dei bambini, cercando di concordare il più possibile le comuni responsabilità nei confronti dei minori...”

“Una bella esperienza con uno scambio di pensieri costruttivo e molto rispettoso sotto tutti gli aspetti...”

“Spesso è più difficile gestire i rapporti con la famiglia di origine, che con i bambini stessi. Nel nostro caso possiamo comunque affermare, che nel complesso i rapporti con il genitore naturale sono tutto sommato buoni...”

“I rapporti sono come tanti rapporti familiari: alle volte tranquilli, alle volte burrascosi. Con il passare del tempo ci si conosce e si focalizzano gli aspetti migliori e peggiori che ognuno di noi ha come individuo. Più siamo riusciti a comprendere che lo scopo comune è il benessere del “figlio” e non la competizione tra genitori, più la senerità aleggiava nell'aria...”

*...ora ho due famiglie:
mia mamma, mio papà,
la mamma affidataria e il papà affidatario!*



La famiglia affidataria

“Le famiglie affidatarie offrono temporaneamente ai bambini o ragazzi un posto presso la loro casa, li accompagnano con amore e comprensione e senza alcun intento di modificare la loro personalità in base alle proprie idee”

Possono diventare affidatarie sia famiglie costituite da persone coniugate che coppie conviventi, come pure persone singole, con o senza figli propri.

Le famiglie affidatarie offrono temporaneamente ai bambini o ragazzi un posto presso la loro casa, li accompagnano con amore e comprensione e senza alcun intento di modificare la loro personalità in base alle proprie idee. Li affiancano semplicemente nell'affrontare la vita e nello sviluppo delle loro capacità personali.

Con il sostegno dei Servizi sociali, la famiglia affidataria favorisce i rapporti con la famiglia di origine e promuove il rientro del minore nella stessa. Questo contatto aiuta il minore affidato nella ricerca della sua identità, nella comprensione e nel controllo della sua situazione di vita e della sua storia personale.

A differenza dell'adozione, il minore affidato rimane figlio dei suoi genitori naturali, che di norma continuano a rappresentarlo davanti alla legge, a mantenere la potestà e i diritti genitoriali.

Solo quando i genitori naturali non esercitano la loro responsabilità nell'interesse del bambino, ed anzi gli arrecano pregiudizio, il Tribunale per i Minorenni può limitarne la potestà genitoriale o addirittura dichiararla decaduta. In quest'ultimo caso viene nominato per il minore un tutore legale.

(articolo 330bis, Codice Civile)



Prerequisiti

Capacità di immedesimazione, pazienza e capacità educative in considerazione delle esperienze vissute dal minore

Situazione **abitativa** ed **economica adeguata**

Età e condizioni di salute adeguate

Capacità di riflessione sulla propria motivazione e di **confronto critico** con le proprie aspettative

Buona integrazione nella società

Non occorrono conoscenze o formazioni particolari

Atteggiamento **aperto** e **tollerante** nei confronti della personalità del minore e della situazione della famiglia di origine

Disponibilità a collaborare attivamente con i Servizi sociali e con tutti gli altri soggetti coinvolti nel progetto di affidamento

Disponibilità a mantenere **buoni rapporti** con la famiglia del minore

Assenso di tutti i componenti del nucleo familiare all'accoglienza del minore

L'accoglienza del minore nella famiglia affidataria è un evento che tocca l'intera famiglia e che comporta sempre un mutamento nei rapporti e nei ruoli all'interno della stessa. In caso di affidamento familiare di un minore vanno pertanto coinvolti nelle decisioni anche i figli naturali della famiglia affidataria.



“ I numerosi aspetti inconsueti correlati con la convivenza con un minore in affidato portano spesso a trascurare i disagi sostenuti dai figli naturali della famiglia affidataria. Non solo dover dividere i genitori, ma doverli dividere con una persona che porta scompiglio nella famiglia costituisce un grosso peso per il figlio naturale (...). Spesso i figli naturali si convincono che i loro genitori si dedicano al minore affidato con un impegno e un'energia sproporzionati (...). ”

Irmela Wiemann

da: „Blickpunkt Pflegekinder“ n. 3, settembre 1997, Amburgo

Compiti e doveri connessi con l'affidamento familiare

I compiti e i doveri della famiglia affidataria sono stabiliti dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2001, n. 149, e dall'articolo 5 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, che la impegnano:

- a provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore, assicurandogli le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;
- a rispettare la storia del minore, le sue relazioni familiari e la sua identità culturale, sociale e religiosa;
- a sostenere il minore nell'affrontare le difficoltà;
- a garantire la massima riservatezza;
- a collaborare con i Servizi sociali;
- a favorire i rapporti con la famiglia di origine e ad agevolare il rientro del minore in essa, quando non vi siano ostacoli di natura giuridica o psicologica;
- ad essere disposte a prendere in considerazione offerte formative e di sostegno;
- a provvedere alla prevenzione e all'assistenza sanitaria del minore nonché ad adottare prontamente le necessarie misure in caso di pericolo per la sua salute;
- a seguire con attenzione lo sviluppo del minore;
- ad assicurare al minore una vita quotidiana regolare.



Famiglie affidatarie rispondono

Ci sono stati dei cambiamenti nella Vostra famiglia dopo l'accoglienza del bambino?

“Sicuramente abbiamo imparato ad ascoltare. Spesso siamo stati costretti a guardare i comportamenti e ad ascoltare i sentimenti di ogni singola componente della famiglia, condividendo spesso l'esperienza con altre famiglie affidatarie...”

“I primi cinque mesi sono stati davvero duri, perché sono serviti a lui e a noi per adattarsi alla nuova situazione, per esempio dividere il tempo prima a disposizione per le nostre figlie in tre parti, cambiare alcune delle nostre consuetudini per venire incontro al bambino, portare moltissima pazienza e metterci in discussione come genitori nella consapevolezza che la situazione era difficile...”

“Condividere spazi, tempi, gioie, ansie, esigenze... di ognuno non può che buttare all'aria gli equilibri di una famiglia che deve ritrovarne di nuovi, mediando e cercando di andare incontro a tutti. I nostri figli naturali hanno manifestato disagio e preoccupazione rispetto al nuovo assetto familiare e non è stato sempre facile assicurarli...”

“Si è instaurato fra di noi più senso di responsabilità, che ci ha messi in discussione con i nostri figli sia nell'educazione, sia nei comportamenti interpersonali...”

*Nella famiglia affidataria
posso continuare a crescere e vivere
tante nuove esperienze.*



Come si diventa affidatari?

Avvicinarsi al minore

Le coppie e le singole persone interessate possono rivolgersi al **Distretto sociale** territorialmente competente (vedi gli indirizzi in allegato). Qui di seguito

proponiamo alcuni punti che servono ad orientare le persone interessate verso una decisione consapevole nel proporsi quali famiglie affidatarie.

1. ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE

Nei primi colloqui non vincolanti di orientamento e di informazione si forniscono alle persone interessate le informazioni di base in materia di affidamento familiare. Queste informazioni sono finalizzate a far comprendere se l'affidamento di un minore può essere la scelta giusta per loro.

2. PRIMO CONTATTO E PREPARAZIONE

In questa seconda fase alle persone interessate vengono fornite ulteriori informazioni, oltreché documentazione sull'argomento e sui presupposti giuridici dell'affidamento familiare. Vengono qui poste nell'ottica corretta le aspettative e le idee della potenziale famiglia affidataria. I candidati affrontano in maniera concreta la tematica dell'affidamento familiare e le proprie motivazioni.

3. VALUTAZIONE

Seguono poi svariati colloqui finalizzati alla valutazione dei candidati. In questa fase viene effettuata anche una visita presso il domicilio della famiglia per conoscere, se possibile, tutti gli altri membri del nucleo familiare e per verificare la situazione abitativa. **Argomenti** utilizzati per la valutazione possono essere:

- **aspetti personali**, quali ad esempio età, stato di salute, stili educativi, istruzione, attività professionale, reddito, strategie di affrontamento dei conflitti, autocoscienza e motivazioni della candidatura;
- **aspetti genitoriali**, quali ad esempio durata e qualità della convivenza e competenze educative;
- **aspetti familiari**, quali ad esempio tipologia familiare, funzionalità della famiglia, rapporti di coppia e risorse della famiglia;
- **aspetti extrafamiliari**, quali ad esempio relazioni sociali, situazione abitativa, supporto sociale, situazione finanziaria ed esperienze lavorative;
- **aspetti correlati con i compiti** connessi all'affidamento familiare, quali ad esempio disponibilità alla collaborazione con i servizi e con le pubbliche autorità.

4. COLLOQUIO FINALE

I candidati vengono informati sull'esito della valutazione e sul proseguimento della procedura.

Famiglie affidatarie rispondono

Quali sono state le reazioni degli altri all'affidamento familiare?

“Direi positive, anche se c'è stato chi ha chiesto se è giusto sottrarre un bambino alla sua famiglia...”

“Alcuni ci hanno chiesto cosa fosse l'affido, tanti hanno voluto sapere come abbiamo fatto ad arrivare ad una decisione del genere, alcuni sono rimasti sorpresi e si sono profusi in elogi di ogni genere, altri hanno direttamente chiesto come avremmo fatto quando per il bambino sarebbe arrivato il momento di tornare nella sua famiglia di origine. I parenti hanno impiegato un po' di tempo ad accettare il bambino, che è capitato nella “loro” famiglia senza troppi preavvisi...”

“Le persone intorno, anche familiari, non hanno avuto grandi reazioni e purtroppo, ben pochi si sono fatti coinvolgere in questa nostra esperienza di affidi diurni. Alcuni comprendono e apprezzano la nostra scelta, altri ne restano totalmente indifferenti. Percepisco generalmente “ignoranza” rispetto all'istituto dell'affido, che genera a volte reazioni negative nei nostri confronti; soprattutto da parte di chi ha a che fare con la famiglia di origine e, non conoscendo in profondità i motivi che hanno portato alla scelta di un sostegno come l'affido, vive la nostra presenza con diffidenza e imbarazzo...”

“Abbastanza critico, essendo un impegno, che nella società odierna un po' egocentrica, non offre tanto posto per chi è fuori dal nostro piccolo cerchio...”

*L'assistente sociale ci viene
a trovare regolarmente
per parlarci e chiedere come va.*



Il ruolo dei Servizi sociali

“ **Garantiscono l’accompagnamento tecnico e il supporto della famiglia affidataria prima dell’affidamento e durante lo stesso** ”

I Servizi sociali hanno il compito di sensibilizzare e informare la collettività, come pure - in relazione alle famiglie affidatarie - di effettuare la selezione, valutazione, preparazione, formazione e l’accompagnamento delle stesse. Sostengono le persone interessate nel processo decisionale e nella riflessione sulle motivazioni della loro scelta.

I Servizi sociali verificano l’istanza di affidamento familiare del minore e selezionano la famiglia meglio rispondente alle esigenze dello stesso.

Inoltre, in **collaborazione con la famiglia affidataria e con il coinvolgimento di quella di origine**, essi predispongono il progetto di affidamento, che può venir verificato e nel caso modificato a intervalli di tempo regolari.

Salvo diversa disposizione dell’Autorità giudiziaria, i Servizi sociali promuovono il mantenimento dei rapporti tra il minore affidato e la famiglia di origine. Con interventi finalizzati essi sostengono la famiglia di origine del bambino nell’affrontare le difficoltà e gli ostacoli che hanno portato all’affidamento familiare,

con l’obiettivo di consentire un rientro del minore. Al contempo essi garantiscono l’accompagnamento tecnico e il supporto alle famiglie affidatarie prima dell’affidamento familiare e durante lo stesso.

Nell’ambito delle proprie competenze, i Servizi sociali collaborano con le Autorità giudiziarie.

Di norma la famiglia affidataria percepisce mensilmente un contributo forfettario per le spese, non imponibile e quantificato in funzione della forma di affidamento familiare. Il pagamento di questa indennità mensile viene effettuato dai Servizi sociali.

Inoltre per ciascuna famiglia affidataria viene stipulata una polizza assicurativa di responsabilità civile, onde tutelarla in caso di eventuali danni prodotti dal o dai minori affidati.

Famiglie affidatarie rispondono

Quali sono le Vostre esperienze nella collaborazione con i Servizi sociali?

“Abbiamo
avuto due esperienze di affido.

Una più difficoltosa per causa di un'impostazione poco chiara del progetto di intervento a favore del minore, situazione che comportava da parte nostra di “reagire” unicamente con il “buon senso” e potendo avere ben pochi momenti di verifica con i servizi. La seconda è stata da subito impostata, seguendo un progetto educativo sui minori accolti, condiviso con tutte le parti in causa e verificato via via durante il percorso di affido. Questo ha permesso a noi di operare meglio e con meno ansia, lasciando poco spazio all'improvvisazione...”

“Ci
sono sempre
stati collaborazione tra
noi e l'assistente sociale
e sostegno da parte dei
servizi...”

“La collaborazione con
i Servizi sociali è stata regolare, e il
supporto che ci hanno dato è stato assai
valido...”

“Non
ci siamo mai
sentiti soli, ma sempre
supportati. Abbiamo potuto
conoscere altre famiglie
affidatarie, arricchendoci
e acquistando forza per
camminare con
fiducia...”

Le associazioni

Le associazioni operanti in Alto Adige nel campo dell'affidamento familiare offrono la possibilità e gli spazi necessari per lo scambio di informazioni e per l'aiuto reciproco.

Tra i loro **compiti** ed **obiettivi** rientrano l'organizzazione di corsi di aggiornamento ed iniziative in materia di affidamento familiare, il supporto alle famiglie affidatarie nei rapporti con le autorità e nelle questioni sociogiuridiche, la sensibilizzazione della collettività e la promozione dello scambio tra le famiglie affidatarie.

Associazione Genitori Adottivi ed Affidatari Altoatesini

È un'associazione di pubblica utilità che opera dal 2001 in Provincia di Bolzano e che si è posta l'obiettivo di fornire e scambiare informazioni in materia di adozione e di affidamento familiare. Svolgono qui un ruolo centrale le esperienze dirette maturate dalle singole persone nel campo dell'adozione nazionale e internazionale e in quello dell'affidamento familiare. L'associazione vuole costituire un punto di riferimento per tutti coloro che intendono compiere un passo così importante come l'adozione o l'affidamento familiare.

Comunità Murialdo - Associazione Comunità Famiglie Accoglienti

In collaborazione con la Comunità Murialdo, la Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina ha avviato il progetto „Koala“, che si prefigge il compito di promuovere e sostenere l'affidamento familiare. Questa collaborazione comprende tutte le fasi, dall'informazione e preparazione all'accompagnamento e sostegno delle famiglie affidatarie. Un'ulteriore offerta della Comunità Murialdo è il progetto “Il filo e il nodo”, che prevede di accompagnare le famiglie affidatarie e di affiancare a ciascuna di esse un tutor di supporto; vengono inoltre proposte occasioni di aggiornamento e una supervisione generale nelle attività connesse con l'affidamento familiare.

Al.BI. - Amici dei bambini

Nel maggio 2009 è stato sottoscritto tra il Centro affidi dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano e l'associazione Al.BI. un protocollo operativo finalizzato a promuovere e rafforzare la collaborazione nel campo dell'affidamento familiare per l'area di Bolzano. L'associazione Al.BI., che opera a livello nazionale, si è posta l'obiettivo di accompagnare le famiglie adottanti e affidatarie nell'accoglienza dei minori, offrendo loro la possibilità di scambiare idee ed opinioni in relazione alle quotidiane difficoltà connesse con l'adozione o l'affidamento familiare.

*Tutti insieme, giorno per giorno,
camminiamo e facciamo tante
nuove scoperte!*



Informazioni pratiche

e aspetti sociogiuridici



Le informazioni qui di seguito riportate relative alle diverse prestazioni e agli aspetti sociogiuridici per gli affidatari non si applicano a tutte le tipologie di affidamento familiare.

Il diritto della famiglia affidataria dipende di norma dalla circostanza che il minore venga affidato a **tempo pieno** o a **tempo parziale**. Tuttavia non tutte le specifiche normative danno rilievo a questa distinzione, adottando in genere il termine “affidamento familiare”.

Siccome i singoli casi di progetti di affidamento si differenziano fra loro per impegno, durata, contenuti, condizioni ecc., appare assolutamente necessario da parte dei Servizi sociali di valutare e giudicare singolarmente le prestazioni e gli aspetti sociogiuridici non chiaramente definiti.

Compenso mensile

Le famiglie affidatarie hanno diritto ad un compenso mensile, la cui entità varia a seconda della natura a tempo pieno o a tempo parziale dell'affidamento. Gli importi vengono adeguati annualmente dalla Giunta provinciale ed erogati dai Servizi sociali (*articolo 9 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33*).

Il compenso mensile costituisce un rimborso spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore affidato e non costituisce perciò reddito imponibile.

Rilevanza del compenso mensile

Ove la famiglia affidataria viva in un alloggio di edilizia sociale, ai fini del calcolo del canone annuale di affitto, i compensi riconosciuti per l'affidamento a tempo pieno vengono considerati nella misura del 20% (*articolo 7 del D.P.G.P. 15 settembre 1999, n. 51*). Nel caso di un affidamento a tempo parziale il compenso viene considerato interamente.

Qualora la famiglia affidataria richiede prestazioni di assistenza economica, i compensi riconosciuti per l'affidamento a tempo pieno e parziale sono considerati nella misura del 20% (*allegato A, punto 8.4 del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30*).

Prestazione specifica

Le prestazioni specifiche possono essere erogate per contribuire a soddisfare, in particolari circostanze della vita, bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare non risolvibile con le altre prestazioni di assistenza economica (*articolo*

22 del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30).

Si tratta di spese straordinarie per il minore in affidamento, che non ricadono nelle spese ordinarie di mantenimento, educazione e istruzione. Il reddito della famiglia di origine risulta inferiore o solo leggermente superiore al fabbisogno previsto. Le spese vanno chiarite in precedenza con il Servizio sociale.

Assicurazione di responsabilità civile

Le famiglie affidatarie vengono assicurate a cura delle Comunità comprensoriali o dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano contro i danni provocati dai minori affidati.

Espatrio

Ove intenda compiere viaggi all'estero assieme al minore affidato, la famiglia affidataria deve darne tempestiva comunicazione ai Servizi sociali, per consentire il disbrigo delle relative pratiche, che possono essere piuttosto lunghe (almeno uno o due mesi di preavviso).

Per la richiesta della carta d'identità o del passaporto occorre la firma dei genitori naturali ovvero del tutore del minore (*articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185*). La domanda autenticata va poi presentata per la carta d'identità presso il Comune e poi presso la Questura, mentre per il passaporto esclusivamente presso la Questura.

In caso di mancato assenso dei genitori naturali (quando agli stessi non sia stata tolta la potestà genitoriale), il viaggio all'estero può compiersi con l'autorizzazione del giudice tutelare.

Per quanto riguarda i viaggi scolastici all'estero, l'autorizzazione va sottoscritta dalla persona che detie-

ne la potestà genitoriale. A tale proposito l'*articolo 5 della legge 28 marzo 2001, n. 149*, riconosce alla famiglia affidataria i poteri connessi con la potestà genitoriale.

Scuola

In base all'*articolo 5 della legge 28 marzo 2001, n. 149*, in materia scolastica, vengono riconosciuti alla famiglia affidataria i poteri connessi con la potestà genitoriale. Rientrano tra queste competenze anche i rapporti ordinari con l'istituzione scolastica e la partecipazione alle manifestazioni scolastiche. La famiglia affidataria partecipa alle elezioni degli organi scolastici (*articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1974, n. 416*).

L'iscrizione alle microstrutture, alle scuole dell'infanzia o agli istituti scolastici si effettua tenendo conto dell'attuale residenza del minore, così come attestata dai Servizi sociali.

Autorità sanitarie

In base all'*art 5 della legge 28 marzo 2001, n. 149*, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, vengono riconosciuti alla famiglia affidataria i poteri connessi con la potestà genitoriale.

La famiglia affidataria ha il dovere di adottare le decisioni necessarie ed urgenti in relazione alla situazione sanitaria del minore. Quando sia necessaria una prosecuzione dell'assistenza medica, questa va discussa con i genitori naturali o il tutore.

Se vive in un Distretto sanitario diverso da quello della famiglia di origine, la famiglia affidataria può chiedere il cambio del medico di base. In questo caso è opportuno rinnovare il libretto sanitario.

Iscrizione anagrafica

L'iscrizione del minore affidato nello stato di famiglia e presso la residenza della famiglia affidataria è opportuna solo se è previsto un affidamento prolungato e se questo sia stato reso esecutivo con deliberazione del giudice tutelare o decretato dal Tribunale per i Minorenni (*articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184*).

È comunque necessario concordare l'operazione con i Servizi sociali, come pure con i genitori naturali, salvo ne sia stata dichiarata decaduta la potestà (*decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1989, n. 223*). In questo modo si intende agevolare la famiglia affidataria nei rapporti quotidiani con le autorità (per esempio domanda di erogazione di assegni familiari, iscrizione alla scuola, rinnovo del libretto sanitario).

Detrazioni fiscali

In base *all'articolo 38 della legge 28 marzo 2001, n. 149*, nell'ambito della dichiarazione dei redditi, la famiglia affidataria ha il diritto alle detrazioni fiscali (per esempio sulle spese mediche) riconosciute sui familiari a carico. L'agevolazione si applica infatti anche al minore affidato residente presso la famiglia affidataria, se l'affidamento familiare è stato reso esecutivo con deliberazione del giudice tutelare o decretato dal Tribunale per i Minorenni (*articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1986, n. 917*).

Assegno familiare

In caso di affidamento consensuale a tempo pieno, il giudice tutelare può, previo assenso della famiglia

di origine e in considerazione della durata dell'affidamento familiare, prevedere l'erogazione degli assegni familiari alla famiglia affidataria, a condizione che il reddito della stessa non superi la soglia prevista per questa prestazione.

In caso di affidamento a tempo pieno disposto giudizialmente, è il Tribunale per i Minorenni a disporre, tenuto conto della durata dell'affidamento familiare, l'erogazione degli assegni familiari e di ogni altra prestazione assistenziale alla famiglia affidataria (*articolo 38 della legge 28 marzo 2001, n. 149*).

Il pagamento degli assegni familiari alla famiglia affidataria è limitato al periodo di permanenza in affidamento familiare del minore. Il padre o la madre affidataria richiede l'erogazione della prestazione presentando al datore di lavoro la deliberazione del giudice tutelare o il decreto del Tribunale per i Minorenni.

Assegno regionale

Dal 2008 l'assegno familiare regionale spetta anche a famiglie con un solo figlio, per i primi sette anni di vita. Le famiglie con due o più figli hanno diritto alla prestazione fino al raggiungimento della maggiore età dei figli. Ai fini dell'erogazione della prestazione, i minori affidati a tempo pieno con deliberazione del giudice tutelare o decreto del Tribunale per i Minorenni sono equiparati ai figli naturali.

La disciplina generale prevede che l'assegno sia erogato alla famiglia, ove i minori hanno la loro residenza (*articolo 4 della legge regionale del 18 febbraio 2005, n. 1*). Poiché di regola la residenza dei minori affidati rimane presso la famiglia di origine, l'erogazione dell'assegno regionale viene disposto dal giu-

dice tutelare o dal Tribunale per i Minorenni (*circolare del 19 aprile 2012, prot.n. 52.03/227424*).

Il pagamento degli assegni alla famiglia affidataria è limitato al periodo di permanenza in affidamento familiare del minore. I genitori affidatari richiedono l'erogazione della prestazione presentando lo stato di famiglia e/o la deliberazione del giudice tutelare o il decreto del Tribunale per i Minorenni.

Assegno provinciale

L'assegno familiare provinciale viene erogato per l'assistenza e l'educazione dei figli fino al terzo anno di vita, quindi fino ad un massimo di 36 mesi. Ai fini dell'erogazione della prestazione, i minori affidati a tempo pieno con deliberazione del giudice tutelare o decreto del Tribunale per i Minorenni sono equiparati ai figli naturali.

La disciplina generale prevede, che l'assegno sia erogato alla famiglia, ove i minori hanno la loro residenza (*articolo 23 della legge provinciale del 21 dicembre 1987, n. 33*). Poiché di regola la residenza dei minori affidati rimane presso la famiglia di origine, l'erogazione dell'assegno provinciale viene disposto dal giudice tutelare o dal Tribunale per i Minorenni (*circolare del 19 aprile 2012, prot.n. 52.03/227424*).

Il pagamento degli assegni alla famiglia affidataria è limitato al periodo di permanenza in affidamento familiare del minore. I genitori affidatari richiedono l'erogazione della prestazione presentando lo stato di famiglia e/o la deliberazione del giudice tutelare o il decreto del Tribunale per i Minorenni.

Contribuzione previdenziale volontaria

In base alla *legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1*,

le famiglie affidatarie hanno diritto di pagare i contributi volontari sulla propria assicurazione pensionistica, per un importo annuo non superiore a Euro 3.500,00.

Diritti dei genitori affidatari lavoratori

In base alla nuova legislazione sulla tutela della maternità e della paternità (*legge 8 marzo 2000, n. 53; D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*) i genitori affidatari a tempo pieno che svolgono attività lavorativa hanno gli stessi diritti dei genitori naturali, e cioè:

- a.) congedo di maternità e paternità
- b.) congedo parentale
- c.) congedo per malattia del minore
- d.) riposi giornalieri
- e.) riposi e permessi per minori con handicap gravi

Le uniche differenze sono relative alla durata di tali congedi, in quanto non decorrenti dalla nascita del figlio ma dall'accoglienza del minore nella famiglia affidataria.

a.) Congedo di maternità e paternità

Il congedo obbligatorio dal lavoro della madre o del padre affidatario ha la durata di tre mesi e va usufruito entro cinque mesi dall'effettiva accoglienza del minore affidato.

b.) Congedo parentale

Il congedo parentale può essere usufruito dai genitori affidatari entro otto anni dall'effettiva accoglienza, ma comunque entro il compimento della maggiore età da parte del minore affidato. Il congedo parentale

ha la seguente durata:

- sei mesi per la madre o il padre affidatari, da godersi continuativamente o frazionati, fino ad un massimo di dieci mesi complessivi;
- dieci mesi per affidatari singoli, da godersi continuativamente o frazionati.

Il congedo parentale può venir aumentato a undici mesi ove il padre affidatario decida di congedarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato superiore a tre mesi. In questo caso il congedo parentale del padre affidatario viene aumentato a sette mesi.

Il pagamento dello stipendio nella misura del 30% del reddito viene riconosciuto ai genitori affidatari per un periodo massimo di sei mesi, entro i primi tre anni dall'effettiva accoglienza del minore affidato. Il periodo di congedo parentale goduto successivamente ai primi tre anni dall'accoglienza o eccedente i sei mesi (ma goduto entro i primi tre anni) viene retribuito subordinatamente alle condizioni di reddito.

c.) Congedo per malattia del minore

La madre o il padre affidatario ha il diritto di astenersi dal lavoro per la durata della malattia del minore affidato, fino a sei anni di età del medesimo. Fino ad otto anni di età essi hanno diritto ciascuno a cinque giorni di permesso all'anno.

Per i minori affidati di età compresa tra otto e dodici anni la madre o il padre affidatario ha ciascuno diritto a cinque giorni di permesso all'anno, entro i primi tre anni dall'effettiva accoglienza.

d.) Riposi giornalieri

È previsto il diritto della madre o del padre affidatari, se occupati a tempo pieno, di assentarsi dal lavoro per due ore lavorative al giorno. In caso di occupa-

zione a tempo parziale il riposo giornaliero è quantificato in un'ora lavorativa. Il riposo giornaliero è riconosciuto solo per il primo anno di vita del minore affidato.

Ove il datore di lavoro abbia previsto una microstruttura o una struttura simile presso il posto di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, il riposo giornaliero si riduce a mezz'ora.

e.) Riposi e permessi per minori con handicap gravi

In base all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i genitori lavoratori affidatari a tempo pieno di un minore con handicap grave possono scegliere tra i seguenti diritti:

- prolungamento del periodo di astensione dal lavoro per maternità o paternità: il periodo di astensione facoltativa dal lavoro può essere prolungato fino al terzo anno di vita del minore affidato, a condizione che questi non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
- riposi giornalieri: due ore di permesso giornaliero fino al compimento del terzo anno di vita del minore affidato.

Dopo i tre anni, la madre o il padre affidatari hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa.

Questi diritti dei genitori affidatari lavoratori si applicano anche agli affidatari singoli che svolgono attività lavorativa.

Ove più minori siano accolti in affidamento familiare alla stessa data, si applicano per essi le stesse normative previste in caso di parti multipli.

Famiglie affidatarie rispondono

Ci sono aspetti che le future famiglie affidatarie dovrebbero assolutamente conoscere?

“Sicuramente abbiamo bisogno di percepire dentro ognuno di noi che il bene che siamo chiamati a dare non viene stipendiato o comparato, ma che lo stiamo donando disinteressatamente...”

“Credo sia stato essenziale l'aver conosciuto altre famiglie con esperienza di affido. Importantissimo e molto bello è stato condividere con loro momenti di formazione e una rete di amicizia tra le famiglie...”

“L'esperienza dell'affido richiede energie supplementari da dedicare alla famiglia, energie che però “ritornano” sotto altra forma...”

“Crediamo che sia importante, che tutti i soggetti coinvolti in un affido godano dello stesso grado di rispetto e di ascolto. Tutti questi soggetti devono essere ben consapevoli, che il bene primario da perseguire è quello dei bambini che affrontano l'esperienza dell'essere dati in affido...”

GLOSSARIO

Qui di seguito si riporta una serie di termini e definizioni correlati con l'affidamento familiare:

Affidamento consensuale

L'affidamento familiare del minore avviene con il consenso dei genitori o degli altri soggetti esercenti la potestà genitoriale, e viene attuato in collaborazione con il Servizio sociale e reso esecutivo da una deliberazione del giudice tutelare.

Affidamento giudiziale

In assenza di un consenso dei genitori o degli altri soggetti esercenti la potestà genitoriale, in presenza di un possibile pregiudizio per l'interesse del minore, l'affidamento familiare viene disposto con decreto del Tribunale per i Minorenni, in applicazione dell'articolo 330bis del Codice Civile.

Abbinamento

Tra le famiglie affidatarie candidate viene selezionata quella più idonea in considerazione delle caratteristiche, capacità, predisposizioni ed esigenze, ma anche carenze del minore. I Servizi sociali valutano assieme alla famiglia affidataria se quest'ultima può essere in grado di gestire il minore con le sue peculiarità senza che per essa vi sia un onere eccessivo.

Progetto di affidamento

Prima di avviare la procedura di affidamento familiare, i Servizi sociali predispongono il progetto di affidamento, che fissa la durata prevedibile e i rapporti tra i servizi coinvolti, la famiglia affidataria, il minore e la famiglia di origine. Il progetto di affidamento può venir modificato in qualsiasi momento. Gli interventi in esso previsti sono finalizzati al rientro del minore nella famiglia di origine.

Temporaneità

In base all'articolo 4 della legge 28 marzo 2001, n. 149, la durata dell'affidamento a tempo pieno è limitata a due anni. Può essere prolungata ove la sua cessazione sia pregiudizievole per gli interessi del minore. L'obiettivo resta comunque quello del rientro del minore nella famiglia di origine.

Visite accompagnate

Questo provvedimento viene di norma adottato dal Tribunale per i Minorenni. A tutela del minore le visite della famiglia di origine hanno luogo sotto la supervisione di un operatore specializzato.

“ Nessuna parola si lascia definire con una parola...

Audizione del minore

In base all'articolo 4 della legge 28 marzo 2001, n. 149, il minore che ha compiuto i dodici anni - e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento - va sentito in merito all'affidamento familiare, al fine di accertarne la volontà e l'opinione personale.

Potestà genitoriale

L'insieme dei diritti e dei doveri dei genitori in relazione alla tutela e al rispetto degli interessi dei loro figli.

Decadenza dalla potestà genitoriale

Quando constata che i genitori sono venuti meno ai loro doveri genitoriali o hanno abusato della propria potestà, il Tribunale per i Minorenni competente può, in applicazione dell'articolo 330bis del Codice Civile, togliere loro la potestà genitoriale assieme ai relativi diritti e doveri.

Gruppo di genitori affidatari

Forma di aiuto e sostegno reciproco che si sviluppa fra famiglie affidatarie, che si incontrano regolarmente per scambiare le proprie esperienze di affidamento familiare. I gruppi offrono gli spazi e la possibilità di avvicinarsi vicendevolmente, raccontare le proprie esperienze e raffrontare le varie situazioni, discutendo i modi di affrontare determinate problematiche.

Limitazione del numero di minori affidati

In base al Programma per l'assistenza minorile della Provincia di Bolzano, per garantire la sufficiente attenzione alle esigenze dei minori, a ciascuna famiglia affidataria non vanno affidati più di tre minori. I fratelli vanno di norma affidati alla medesima famiglia.

Servizio sociale territoriale

Organo tecnico-amministrativo delle singole Comunità comprensoriali e dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano, preposto alla tutela degli interessi e del benessere dei minori e delle loro famiglie.

...ha così tanti significati come un albero radici “

Katharina Eisenlöffel

Tribunale per i Minorenni

Autorità giudiziaria competente per i minori in materia civile, penale e amministrativa. Il Tribunale per i Minorenni dispone i provvedimenti a tutela dei minori, tra questi anche l'affidamento familiare.

Ufficio del giudice tutelare

I giudici tutelari sovrintendono, se necessario, al rispetto delle disposizioni di tutela adottate, svolgendo tutte le altre funzioni demandate per legge all'Autorità giudiziaria. In base all'articolo 330bis del Codice Civile, in caso di violazione dei doveri genitoriali, il giudice tutelare designa per il minore un tutore. L'affidamento consensuale viene reso esecutivo mediante deliberazione di questa autorità.

Tutore

Persona designata dal giudice tutelare e che provvede al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in applicazione del principio della responsabilità e dei doveri parentali.

POST

LA CITTA'



Indirizzi

e partner utili

Azienda Servizi Sociali di Bolzano

Casella postale aperta succ. 10, Via Resia, 190 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 45 77 00 - www.aziendasociale.bz.it

Centro affidi e Spazio neutro

Via Mendola, 123/a - 39100 Bolzano
Tel. 0471 91 24 49 - Fax 0471 91 24 49
e-mail info.affido@aziendasociale.bz.it

Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina

Via Portici, 26 - 39044 Egna
Tel. 0471 82 64 00 - www.bzgue.it

Distretto sociale Bassa Atesina

Piazza F. Bonatti, 1 - 39044 Egna
Tel. 0471 82 66 11 - Fax 0471 81 27 69
e-mail distretto.bassa.atesina@bzgue.org

Distretto sociale Oltradige

Via J. G. Platzer, 29 - 39057 Appiano
Tel. 0471 67 16 71 - Fax 0471 67 16 66
e-mail distretto.oltradige@bzgue.org

Distretto sociale

Laives-Bronzolo-Vadena

Via Innerhofer, 15 - 39055 Laives
Tel. 0471 95 06 53 - Fax 0471 95 06 92
e-mail distretto.sprengel@bzgue.org

Comunità comprensoriale Wipptal

Via Stazione, 1 - 39049 Vipiteno
Tel. 0472 76 12 11 - www.wipptal.org

Distretto sociale Wipptal

Via Brennero, 14/b - 39049 Vipiteno
Tel. 0472 72 60 00 - Fax 0472 72 60 66
e-mail distretto.sociale@wipptal.org

Comunità comprensoriale Val Venosta

Via Principale, 134 - 39028 Silandro
Tel. 0473 73 68 00 - www.bzgvn.it

Distretto sociale Alta Val Venosta

Casa dott. Heinrich Flora
Via Mercato, 4 - 39024 Malles
Tel. 0473 83 60 00 - Fax 0473 83 60 06
e-mail infosprengelmals@bzgvn.it

Distretto sociale Media Val Venosta

Casa della Comunità comprensoriale
Via Principale, 134 - 39028 Silandro
Tel. 0473 73 67 00 - Fax 0473 73 67 05
e-mail infosprengelschlanders@bzgvn.it

Comunità comprensoriale Valle Isarco

Vicolo Porta Sabiona, 3 - 39042 Bressanone
Tel. 0471 83 09 97 - www.bzgeisacktal.it

Distretto sociale Chiusa e dintorni

Via Seebegg, 17 - 39043 Chiusa
Tel. 0472 84 74 94 - Fax 0472 84 57 66
e-mail dirsoz.klausen@bzgeis.org

Distretto sociale Bressanone e dintorni

Via Capuccini, 2 - 39042 Bressanone
Tel. 0472 27 04 11 - Fax 0472 83 75 08
e-mail dirsoz.klausen@bzgeis.org

Comunità comprensoriale Val Pusteria

Via Dante, 2 - 39031 Brunico

Tel. 0474 41 09 03 - www.bezirksgemeinschaftpustertal.it

Servizio per l'affidamento familiare

Piazza Capuccini, 3/f - 39031 Brunico

Tel. 0474 41 29 25 - Fax 0474 55 51 38

e-mail affidamento.familiare@bzgpust.it

Comunità comprensoriale Salto-Sciliar

Campill Center, Via Innsbruck, 29 - 39100 Bolzano

Tel. 0471 31 94 60 - www.ccsaltosciliar.it

Centro di competenza affidamento familiare

Campill Center

Via Innsbruck, 29 - 39100 Bolzano

Tel. 0471 31 94 70 - Fax 0471 31 94 99

e-mail affidamento.familiare@ccsaltosciliar.it

Comunità comprensoriale Burgraviato

Via Otto Huber, 13 - 39012 Merano

Tel. 0473 20 51 30 - www.bzgbga.it

Servizio per l'affidamento familiare

Via Otto Huber, 13 - 39012 Merano

Tel. 0473 20 51 61/62 - Fax 0473 20 51 39

e-mail pflege-team-affido@bzgbga.it

Provincia Autonoma Bolzano - Alto Adige

Ripartizione Famiglia e politiche sociali

www.provincia.bz.it/politiche-sociali/

Ufficio Famiglia, donna e gioventù

Via Canonico Michael Gamper, 1 - 39100 Bolzano

Tel. 0471 41 82 30 - Fax 0471 41 82 49

e-mail famiglia.donna-gioventu@provincia.bz.it

AI.BI. - Amici dei bambini

www.aibi.it

Via Isarco, 6 - 39100 Bolzano

Tel. 0471 30 10 36 - Fax 0471 30 10 36

e-mail bolzano@aibi.it

Associazione Genitori Adottivi ed Affidatari Altoatesini

www.adozione.bz.it

Via Dr. Streiter, 1/b - 39100 Bolzano

Tel. 0471 98 02 37 - Fax 0471 32 94 57

e-mail segreteria@adozione.bz.it

Comunità Murialdo -

Associazione Comunità Famiglie Accoglienti

www.murialdo.taa.it

Via Kennedy, 96/a - 39055 Laives

Tel. 0471 95 41 08 - Fax 0471 95 31 98

e-mail progettiaffido@murialdo.taa.it

Riferimenti bibliografici

“**Leggere senza pensare turba lo spirito, pensare senza leggere rende superficiali**”

Confucio

Arrigoni Giuliano e Dell'Olio Franco

Appartenenze: comprendere la complessità dell'affido familiare

Franco Angeli, 1° edizione, 1998

Bouchard Marco

Quando un bambino viene allontanato. Diritti del bambino, diritti degli altri

Franco Angeli, 1° edizione, 1997

Costi Paolo, Luciardi Marisa, Raffellini Isa e Traverso Rosa Maria

Un bambino per mano. L'affido familiare, una realtà complessa

Franco Angeli, 1° edizione, 1997

De Rienzo Emilia, Saccoccio Costanza e Tonizzo Frida

Una famiglia in più. Esperienze di affidamento

UTET Università, 2° edizione, 2004

De Rienzo Emilia, Saccoccio Costanza e Tortello Mario

Le due famiglie. Esperienze di affidamento familiare nei racconti dei protagonisti

Rosemberg & Sellier, 1989

Dell'Antonio Annamaria

Avere due famiglie. Immagini, realtà e prospettive dell'affido eterofamiliare

Unicopli, 1992

Garelli Franco

L'affidamento. L'esperienza delle famiglie e i servizi

Carocci, 2000

Martini Valter

Una famiglia per ogni bambino: famiglie accoglienti e affido

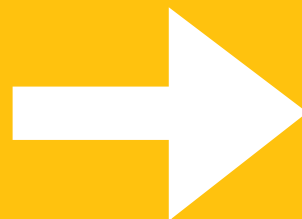
San Paolo, 2004

*Ci sono altri bambini e
famiglie che hanno bisogno di te!*



**Pensate di
poterlo fare
anche Voi?**

**Spunti per una nuova famiglia
affidataria**



Per poter accogliere un bambino in affidamento familiare occorre avere particolari capacità personali. Un atteggiamento di apertura verso la società e la buona volontà sono di certo importanti, ma da sole queste caratteristiche non bastano.

Siete aperti ai contatti? flessibili? solidi? Vi piacciono i bambini? Provate a fare questo test e valutate criticamente se avete i presupposti per essere una buona mamma e un buon papà affidatario:

- Siete aperti alle novità?
- Siete in grado di confrontarvi in modo costruttivo con opinioni diverse o contrastanti con le Vostre?
- Avete esperienze di educazione e cura dei bambini?
- I Vostri stili di vita e la Vostra casa sono a misura di bambino?
- Non pesano attualmente su di Voi situazioni di crisi o altri problemi gravosi?
- La Vostra situazione finanziaria Vi consentirebbe di occuparvi di un bambino?
- L'arrivo in casa di un bambino sarebbe bene accolto da tutti i membri della famiglia che convivono con Voi?
- Riuscireste ad amare il figlio di altri, comprenderlo con tutte le sue possibili differenze e accettarlo per come è?
- Siete disposti ad accettare le visite dei genitori naturali e confrontarvi positivamente con loro?
- Riuscireste ad accettare l'idea di accogliere un bambino per un periodo anche breve? Oppure di lasciarlo andare dopo un periodo magari lungo?
- Siete disposti a collaborare con i Servizi sociali o con altre istituzioni?

**Avete risposto “Sì” alla
maggioranza di queste
domande?**

Allora chiamateci subito
per diventare
mamma e/o papà affidatari!

Coordinamento

Sabine Krismer, Ufficio Famiglia, donna e gioventù

Gruppo di lavoro

Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina

Comunità comprensoriale Burgraviato

Comunità comprensoriale Wipptal

Comunità comprensoriale Salto-Sciliar

Azienda Servizi Sociali di Bolzano

Comunità comprensoriale Val Pusteria

Si ringrazia la Comunità Murialdo per la collaborazione nella raccolta dei racconti da parte di alcune famiglie affidatarie

Traduzioni dal tedesco

Studio Nord Intercongress Snc - www.internord.eu

Impaginazione grafica, illustrazioni e stampa

Clab Cooperativa sociale - www.clab.bz.it

Stampa

Kraler Druck - www.kraler.bz.it

2° edizione luglio 2012

1° edizione dicembre 2009